A.N.C.I. Servizi S.y.l.

Sede legale e amministrativa 20149 MILANO Via Monte Rosa, 21 Tel. 02.438291 Fax 02.48005833 Cap. Soc.; € 10.400 i.v. C.F./P.X.: 07199040150 Reg. Imprese nº 229059 Trib. di Milano R.E.A. nº 1147818



G.so G. Brodolini, 19 - 27029 VIGEVANO (PV) - Tel, 0381,84722 - Fax 0381,73393 E-mail: ce@cimaconline.com - Internet, www.cimaconline.com

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

> l' A.N.C.I. servizi s.r.I. - Sezione C.I.M.A.C. CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA Numero di identificazione comunitario 0465

rilascia:

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE MODULO B - ESAME CE DEL TIPO N°. 0161/16986/10 REV.1

al seguente modello di Dispositivo di Protezione Individuale di Il Categoria:

Calzature basse di sicurezza art, "UE 20013 SIMPLE S3 SRC"

Fabbricante (vedi note):

U GROUP S.R.L.

VIA BORGOMANERO 1 28040 PARUZZARO NO

Vigevano, 3 ottobre 201

Il Responsabile Certificazione CE calzature

Pietro Biglia

Il Responsabile Tecnico del Centro Giuseppe Bellotti



1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: seconda categoria

Tipo di DPI: calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma EN ISO

20345:2011

Modello: A - calzatura bassa

Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di

gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 35 a 48 (punti francesi)

Identificazione della forma: U3713

Lavorazione: Iniettata La calzatura è dotata di:

puntale metallico cod. "8" inserto antiperforazione metallico cod. "2" plantare estraibile cod. "48"







- 2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE Decisione 768/08/CE Modulo B) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni (ove applicabile).
 - EN ISO 20344:2011 Dispositivi di protezione individuale Metodi di prova per calzature.
 - EN ISO 20345:2011 Dispositivi di protezione individuale Calzature di sicurezza.
 - EN 12568:2010 Protettori del piede e della gamba Requisiti e metodi di prova per puntali e solette antiperforazione.
- 3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

C.I.M.A.C.	RP 2012/1922-2-RP-1	del	3 ottobre 2012
C.I.M.A.C.	RP 2012/1922-2-RP-2	del	3 ottobre 2012
C.I.M.A.C.	RP 2012/1922-2-RP-3	del	3 ottobre 2012

4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:

Il modello di Calzature basse di sicurezza art. "UE 20013 SIMPLE S3 SRC" è conforme:

ai requisiti di base delle calzature di sicurezza specificati nel prospetto 2 della norma EN ISO 20345:2011;

ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 18 della norma EN ISO 20345:2011: (Categoria S3)

- zona del tallone chiusa;
- proprietà antistatiche;
- assorbimento di energia nella zona del tallone;
- resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio;
- resistenza alla perforazione del fondo della calzatura;
- resistenza agli idrocarburi della suola;
- suola con rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".

I componenti in cuoio e/o in tessuto della calzatura soddisfano quanto prescritto dal Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni relativamente al contenuto di sostanze pericolose (coloranti azoici).

I componenti in metallo a contatto con il piede soddisfano quanto prescritto dal Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni relativamente al tasso di cessione di nichel.



5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni devono essere riportate sulla calzatura in modo chiaro e indelebile:

- la sigla "(€"
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- il codice dell'articolo: UE 20013 SIMPLE S3 SRC
- i riferimenti normativi: EN ISO 20345:2011 (vedi note)
- i simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata:
 S3–SRC (vedi note)
- il marchio del fabbricante: "U GROUP"
- la misura della calzatura.

6. Note:

- Per fabbricante si intende colui che assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione di un prodotto contemplato dalla direttiva, in vista della sua immissione sul mercato comunitario a proprio nome.
- La marcatura del riferimento normativo e dei simboli adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata devono essere adiacenti.
- Il presente attestato di certificazione CE deve essere conservato dal fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE".
- Il fabbricante deve informare l'ANCI Servizi srl Sezione CIMAC di ogni modifica relativa al prodotto, al luogo/processo di fabbricazione e, se pertinente (DPI di III categoria), del Sistema Qualità se suscettibile di compromettere la conformità del prodotto stesso ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza prescritti dalla direttiva 89/686/CEE.
- Il fabbricante deve mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità del modello certificato rispetto ai requisiti delle norme armonizzate di riferimento e rendere disponibile, su richiesta dell'ANCI Servizi srl - Sezione CIMAC, tali registrazioni.
- Il fabbricante deve adottare e documentare le opportune azioni correttive, a seguito dei reclami o di ogni carenza rilevata nel prodotto che hanno effetto sulla conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza indicati nell'attestato di certificazione CE.